

CIRCOSCRIZIONE 8 ^
San Salvario - Cavoretto -
Borgo Po - Nizza Millefonti
- Lingotto - Filadelfia



CITTA' DI TORINO

DELCI8 62 / 2024

28/10/2024

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 8 ^ - San Salvario - Cavoretto -
Borgo Po - Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia**

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre al Presidente MIANO Massimiliano, le Consigliere ed i Consiglieri:

AMADEO Claudia	LOI CARTA Alberto	PETRACIN Noemi
BORELLO Rosario	LUPI Alessandro	TABASSO Matteo
DELPERO Stefano	MACCARONE Beniamino	TASSONE Riccardo
DI BELLA Elena	MANCUSO Gerardo	VARESIO Francesca
FERRARA Serafino	PALUMBO Antonio	
FRANCONE Vittorio	PASQUALI Raffaella	
GARRONE Giovanna	PASSADORI Roberto	
GUGGINO Michele Antonio	PERA Dario	

In totale, con il Presidente, n. 21 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: FIORELLI Serena - MARCHI Claretta - PRATIS Veronica - VERRI Paolo

Con la partecipazione del Segretario GHIRINGHELLI Luca

SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: C.8. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI -
PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL VIGENTE REGOLAMENTO
DEL DECENTRAMENTO.**

Il Presidente Massimiliano MIANO di concerto con la Coordinatrice della I Commissione Consiliare Permanente, Elena DI BELLA, riferisce:

è pervenuta in data 16 settembre 2024 (ns. prot. n. 3047), da parte del Dipartimento Servizi Generali, Appalti ed Economato della Città di Torino, la richiesta con relativa documentazione, a voler esprimere parere di competenza, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito alla proposta n. 21213 di deliberazione del Consiglio Comunale, sull'aggiornamento del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti.

Per tale parere, con nota del 03/10/2024 (ns. prot. n. 3294) è pervenuta richiesta proroga differimento termini al 31 ottobre 2024

L'attività negoziale della Città di Torino è disciplinata dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (mecc. 2018 06449/005), esecutiva dal 4 marzo 2019 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 febbraio 2023 (DEL 62/2023 e allegato), esecutiva dal 27 febbraio 2023.

Il citato Regolamento rappresenta lo strumento operativo per gli Uffici della Città coinvolti nell'attività negoziale della medesima e si ispira alle disposizioni legislative nazionali e comunitarie. Successivamente all'ultimo aggiornamento regolamentare, è intervenuto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (nuovo Codice dei contratti pubblici) adottato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78.

Il nuovo codice dei contratti pubblici ha inteso dare effettività al principio di semplificazione, aumentando la discrezionalità delle amministrazioni, rimuovendo il goldplating, e fornendo una spinta all'accelerazione e alla digitalizzazione delle procedure; nel contempo ha rafforzato gli strumenti a tutela dei lavoratori tramite clausole sociali più incisive e valorizzando i CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il nuovo codice recepisce inoltre parte della normativa approvata nel periodo emergenziale (d.l. 76/2021 convertito in legge 120/20) e, successivamente, a sostegno delle politiche di attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (Legge 29 luglio 2021, n. 108), nonché gli orientamenti giurisprudenziali nazionali ed europei in materia degli ultimi anni.

La novità più rilevante del nuovo Codice è rappresentata dall'introduzione, nei primi 11 articoli, di principi generali, che rispondono a più finalità: fornire una guida interpretativa e integrativa delle norme codicistiche, e nel contempo individuare alcune norme con valore prescrittivo, interdittivo e di portata generale, che prevalgono sulle norme di settore (ad esempio l'articolo 11 che introduce importanti tutele per i lavoratori).

I nuovi principi di cui il codice dei contratti pubblici si fa portavoce sono quelli del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, che rappresentano il vero cambio di passo rispetto al passato, caratterizzato, spesso, da una c.d. burocrazia difensiva. L'articolo 1 del Codice introduce e disciplina il principio di risultato, in base al quale l'obiettivo della Amministrazione nel realizzare la procedura di gara è quello di ottenere la prestazione necessaria all'Ente.

A tale principio soggiacciono gli altri: principi quali la concorrenza e la trasparenza diventano strumentali a quello del risultato. Il principio di risultato, già presente nel nostro ordinamento

nell'articolo 97 della Costituzione ("I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione"), nel nuovo Codice diventa il "faro" dell'azione Amministrativa: il suo perseguimento, deve orientare l'azione amministrativa nei procedimenti di selezione dei fornitori e nell'esecuzione dei contratti.

Ecco quindi che il risultato diventa l'interesse pubblico primario del nuovo codice, laddove la concorrenza ha un valore funzionale al medesimo: non più un fine ma un "mezzo" per raggiungere il risultato. Di fronte a questo mutato quadro normativo, si è ritenuto necessario adeguare il Regolamento Contratti della Città, formulando un testo che da un lato tenga conto delle novità normative, dall'altro valorizzi l'iniziativa e la discrezionalità dei funzionari che operano all'interno della macchina comunale, affinché i medesimi possano davvero individuare la regola del caso concreto, dipanare le varie difficoltà di applicazione della normativa in materia di appalti, e raggiungere così il risultato.

Tale convinzione è rafforzata dal principio di fiducia, anche questo nuovo principio introdotto dall'art 2 del codice appalti, ed espresso per la prima volta dal legislatore: finalmente si supera la logica fondata sulla sfiducia – o addirittura sospetto – per l'azione dei pubblici funzionari, da sempre abituati a combattere con una normazione di estremo dettaglio, che "mortificava" l'esercizio della loro discrezionalità.

Si tratta di un cambiamento profondo: viene introdotta una "rete di protezione" rispetto all'alto rischio che caratterizza l'operato dei funzionari pubblici, per superare ogni forma di inerzia della p.a., anche con l'esercizio effettivo della discrezionalità, e al tempo stesso promuovere il senso di appartenenza all'amministrazione, valorizzare le capacità, ed orientare verso il rispetto della legalità sostanziale.

Particolare attenzione è stata rivolta poi, come sopra ricordato, anche al mondo del lavoro, con particolare riferimento alle tutele contrattuali; infatti l'art. 11 del nuovo codice appalti rafforza l'applicazione dei CCNL, usando l'espressione "garantire" anziché promuovere, presente nel vecchio codice.

Pertanto nella stesura del nuovo Regolamento Contratti della Città, sono stati recepiti i seguenti obblighi: indicazione negli atti di gara del CCNL applicato, possibilità per gli operatori economici di indicare nella loro offerta un differente contratto, purché assicurino le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante, impegno per gli operatori economici di applicare il ccnl indicato per tutta la durata del contratto e anche per i lavoratori in subappalto.

Per una maggiore fruibilità del testo del nuovo regolamento in approvazione, nell'allegato "Linee Guida" (- All. 2) alla presente deliberazione, sono individuate e valorizzate le modifiche sostanziali ai singoli articoli, evidenziate anche nell'allegato n. 3 al presente atto, nella versione testo a fronte, che riporta nella colonna di sinistra il testo vigente e in quella di destra il testo in approvazione.

Nella revisione del Regolamento, si è ritenuto utile ed opportuno anche valorizzare il ruolo della Città in qualità di Centrale di Committenza. L'articolo 63 del D.Lgs 36/2023 prevede, che sia istituito presso ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e, in una sezione specifica, le centrali di committenza.

A tal fine la Città di Torino, ha richiesto in data 28 giugno 2024 il rinnovo della qualificazione presso ANAC ed ha ottenuto la qualificazione nei livelli L1 e SF1, cioè una qualificazione senza limiti di importo per entrambe le fattispecie, che le permette anche di svolgere attività di

committenza ausiliaria senza limiti territoriali. Sul punto si precisa, inoltre, che il processo “Gestione delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori (procedure aperte e negoziate)” così come attuato dal Dipartimento Servizi Generali Appalti ed Economato della Città, in data 8 luglio 2024 ha ottenuto, unitamente ad altri campi di attività, la certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2015 (n. 43664/23/S).

Il possesso della qualificazione predetta, consente di attivare convenzioni, per lo svolgimento di attività di committenza ausiliaria, cui possono aderire le amministrazioni di cui all’articolo 1 del D.Lgs 165/2001, prive di qualificazione. La Città già in passato ha svolto funzioni di Centrale di Committenza nei confronti degli enti, non territoriali, di cui la Città fosse proprietaria di quote sociali o che comunque gravitassero nel perimetro di interesse della Città.

Infatti, con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 ottobre 2014 n. 111 (mecc. 2014 03504/005), esecutiva dal 27 ottobre 2014, era stata approvata, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 30 del D. Lgs. n. 267/2000, la Convenzione per la disciplina dei rapporti fra la Città di Torino in qualità di Centrale di Committenza e gli enti che intendessero avvalersene.

L’attività della centrale di Committenza è stata oggetto di rinnovo mediante deliberazione della Giunta Comunale del 28 novembre 2017 (mecc. 2017 05310/005), stante il permanere, in vigore del D.Lgs. 50/2016, della facoltà per i Comuni di istituire Centrali di Committenza deputate all’acquisto in forma aggregata per gli enti tenuti all’applicazione del Codice dei Contratti pubblici, facoltà considerata con evidente favore dal legislatore comunitario (“considerando” n. 69 della direttiva n. 2014/24/UE).

Numerosi sono gli Enti che hanno aderito, nel tempo, alla Convenzione: A.F.C. Torino S.p.A., Camera di Commercio Industria e Artigianato di Torino, SORIS S.p.A., FCT S.r.l., SMAT S.p.A., Conservatorio Giuseppe Verdi, Museo Nazionale del Risorgimento, Museo Nazionale della Montagna, Università degli Studi di Torino, 5T Srl, InfraTO S.r.l.

La novella normativa però dà un nuovo impulso all’attività di committenza ausiliaria, intesa come svolgimento di attività di consulenza, pubblicazione e gestione delle gare pubbliche a favore di terzi, infatti, gli enti non adeguatamente qualificati devono oggi necessariamente rivolgersi a soggetti qualificati per poter realizzare i propri acquisti.

Il nuovo Codice dei Contratti, poi, introduce un’importante novità dal punto di vista della digitalizzazione che avrà, inevitabilmente, conseguenze sui piccoli enti poco strutturati, che pertanto avranno la necessità di avvalersi delle attività di committenza ausiliaria di stazioni appaltanti qualificate e strutturate quali la Città di Torino.

La parte seconda del titolo I del codice “DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI” prevede, infatti, a partire dal 1 gennaio 2024 la completa digitalizzazione del processo delle gare d’appalto e, dunque, la necessità, per le stazioni appaltanti di svolgere le attività di programmazione, pubblicazione, gli adempimenti di trasparenza, e le operazioni di gara su piattaforme di approvvigionamento digitale, certificate da AGID e in collegamento interoperativo con la Banca Data Nazionale dei Contratti Pubblici - BDNCP.

Il mancato possesso di una piattaforma digitale certificata porterà i piccoli enti a poter acquistare beni, servizi e lavori solo mediante Centrali di Committenza o MEPA. Si ritiene perciò utile, per i motivi sopra esposti, proseguire le attività Centrale di Committenza e di committenza ausiliaria, già svolte nel corso degli anni passati, valorizzando le competenze e l’esperienza della Città di Torino, a

beneficio degli enti di minori dimensioni e non dotati di una struttura stabile adeguata, avendo ottenuto la qualificazione presso ANAC non solo, come ricordato sopra, quale Stazione Appaltante ma altresì quale Centrale di Committenza nei medesimi livelli massimi di qualificazione.

Ad oggi, alcuni enti fra quelli che avevano già aderito alla Centrale di Committenza con la Città, hanno manifestato interesse al rinnovo: Fondazione per la Cultura, AFC spa, Museo del Risorgimento, FCT Holding spa, Museo della Montagna e Fondazione Polo del '900; nelle more dell'approvazione del regolamento oggetto di approvazione, in considerazione dei fabbisogni di alcuni dei soggetti interessati, la Città ha approvato il rinnovo della Convenzione con deliberazione della Giunta Comunale in data 30 aprile 2024 n. 259.

L'approvazione dell'attività di Centrale di Committenza, così come disciplinata all'art. 4 del regolamento medesimo, con il presente atto, permetterà l'adesione nel tempo anche di altri enti di tipo territoriale, che ne faranno richiesta. Gli enti che potranno aderire alla Centrale di Committenza, privi di qualificazione o in possesso di livelli inferiori a quelli richiesti per l'espletamento delle procedure di gara, dovranno comunque essere qualificati quali "amministrazioni aggiudicatrici" ai sensi dell'articolo 1 lettera q) dell'allegato I.1 al D.Lgs 36/2023, Le attività oggetto della convenzione, si svolgeranno nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 62 del D.Lgs 36/2023 e dell'articolo 1 lettera z dell'allegato I.1 al medesimo Decreto Legislativo.

La principale novità della convenzione, già approvata con la deliberazione sopra citata, è il minore importo del contributo alle spese di funzionamento che gli enti associati dovranno versare alla Città in occasione dello svolgimento di procedure di gara nel loro interesse. Si è perciò optato per una distribuzione del contributo alle spese di funzionamento calibrato mediante l'applicazione di un importo fisso, oltre ad una maggiorazione, calcolata quale percentuale sull'importo a base di gara, come riportato nella seguente tabella:

PARAMETRI IPOTESI	NUOVA SOGLIA	IMPORTO	MAGGIORAZIONE	PNRR: +50%
Forniture servizi sotto la soglia comunitaria,	€ 221.000,00	€ 1.000,00	0	€ 1.500,00
Forniture e servizi sopra la soglia comunitaria	€ 221.000,00	€ 1.000,00	0	€ 1.500,00
Concessioni sotto i	€ 221.000,00	€ 1.000,00	0	€ 1.500,00
Concessioni sotto la soglia comunitaria	€ 5.538.000,00	€ 1.000,00	0,2	€ 1.500,00
Concessioni sopra la soglia comunitaria	€ 5.538.000,00	€ 5.000,00	0,2	€ 7.500,00
Lavori sotto	€ 150.000,00	€ 1.500,00	0	€ 2.250,00
Lavori sotto la soglia omunitaria	€ 5.538.000,00	€ 1.500,00	0,2	€ 2.250,00
Lavori sopra la soglia comunitaria	€ 5.538.000,00	€ 5.000,00	0,1	€ 7.500,00

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 45 del D.lgs 36/2023 alla Centrale di Committenza l'ente aggregato dovrà, altresì, versare la quota di incentivo per le funzioni tecniche da devolversi a favore dei singoli dipendenti della Città che avranno partecipato alla procedura; tale quota sarà calcolata nella misura massima del 25% dell'incentivo per le funzioni tecniche secondo le modalità previste nei regolamenti interni degli enti aggregati. Nel caso in cui l'ente aggregato non abbia ancora approvato alcun regolamento, la quota dell'incentivo sarà calcolata applicando il regolamento incentivi della Città vigente.

Per le garefinanziate mediante Fondi comunitari, Regionali o complementari, in considerazione delle tempistiche cui sono soggette, si applicheranno, per la parte fissa gli importi indicati nella Tabella al punto 2.

Il presente parere è stato illustrato ediscusso nel corso della II Commissione Consiliare Permanente del 08/10/2024.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del C.C. n. (n. mecc. 2015 02280/94) del 17/12/2015 esecutiva dal 01/01/2016; il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è favorevole sulla regolarità tecnica;

Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere, in merito alla proposta n. 21213 di deliberazione del Consiglio Comunale, sull'aggiornamento del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, parere Favorevole.

Il Consiglio della Circoscrizione 8 con votazione elettronica, che ha dato il seguente esito:

Non partecipa al voto il Presidente Miano

Presenti 20

Votanti 20

Astenuti ==

Contrari ==

Favorevoli 20

DELIBERA

di esprimere, in merito alla proposta n. 21213 di deliberazione del Consiglio Comunale, sull'aggiornamento del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, parere Favorevole.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Massimiliano Miano

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Luca Ghiringhelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PROP-21213-2024-All_4-Allegato_2_-
_Linee_guida_nuovo_regolamento_contratti_della_Citt_25C3_25A0.pdf 
2. PROP-21213-2024-All_5-Allegato_3_-_Regolamento_contratti_-_testo_a_frente.docx.pdf 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento